

ta per vender Frutti così alla minuta , che all'ingrosso , e che comprano all'ora debita dopo Terza, possano far le permesse spedizioni a Venezia, col fondamento dell'antica consuetudine, proviste però che siano convenientemente le loro Botteghe, giustò il Proclama 1700. 14. Marzo, del fu Nobil Uomo Nani, nec non del fu Nobil Uomo Garzoni 1716. 24. Dicembre.

IX. E perchè talvolta capitano in questa Città alcuni Compravendi per proveder Frutti da esser portati nelle Ville suburbane, così a questi sarà solo permesso il comprar da' Fruttaroli dopo la Campana del mezzo giorno, e non prima, in pena della perdita della Roba.

Li suddetti Capitoli convenuti, ed accordati dalli due Francesco Vesentin, e Zuanne Zannoni, destinati dal Capitolo di questa Fraglia de' Fruttaroli, assentiti che siano con Parte Capitolare della Fraglia medesima, rimuoverà ogni Appellazione, e pendenza in qualunque Consiglio, Collegio, e Magistrato, che fosse pendente, cosicchè non possa in alcun tempo servire d'obbice all'esecuzione di quanto restò, come sopra stabilito, è convenuto nelli stessi Capitoli, per rassegnarli poi alle Autorità competenti perchè avvalorati dalla Pubblica approvazione siano in ogni tempo eseguiti.

Tratta dall'autentica esistente nella Cas-